

ORIGINALE

COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 R.V.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di Febbraio con inizio alle ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

01. ROSA PAOLO	PRESENTE
02. LANCINI DANILO OSCAR	PRESENTE
03. GALLI PATRIZIA	PRESENTE
04. FRUSCA GIOVANNA	ASSENTE
05. ANTONELLI LORENZO	PRESENTE
06. RUGGERI EUGENIO	PRESENTE
07. FALCONI MARIATERESA	PRESENTE
08 BOLIS ALESSANDRO	PRESENTE
09 LODA SIMONE	PRESENTE
10. COLLEONI GIORDANO	PRESENTE
11. MORETTI DAVIDE	PRESENTE
12. BELLOLI LUCA	PRESENTE
13. GHEZZI ROBERTO	ASSENTE

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MUSCARI TOMAJOLI DR. NICOLA.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018.

VISTA la proposta di deliberazione;

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta il cui cd è conservato presso armadio ignifugo nell'ufficio del segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che con la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1 commi dal 639 al 705) a partire dal 01.01.2014 viene istituita l'Imposta Unica comunale (IUC) composta da:
 - IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) relativa al finanziamento dei costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- **PRESO ATTO** che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

- **CONSIDERATO** che secondo l'art. 1, comma 683 della Legge 147/13 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario;

- **VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2014 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 04.12.2014;

- **PRECISATO:**
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2018 è stato approvato il Piano Finanziario relativo all'anno 2018;
 - che con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 08.02.2018 si è provveduto a determinare il peso medio del sacco del resto, del sacco dell'umido, del sacco dei pannolini e della quota minima da versare ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – anno 2018.

- **RICHIAMATO** il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/13, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

- **RICHIAMATO** altresì il comma 668 dell'art.1 della Legge 147/13, il quale prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- CONSIDERATO che, il sistema tariffario applicato da questo comune, basato sulla raccolta porta a porta dei rifiuti e sulla rilevazione tramite lettore ottico delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni singola utenza, si configura come un'entrata di natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in premessa citata, e come tale è assoggettata ad IVA;
- EVIDENZIATO altresì che il succitato sistema tariffario è conforme a quanto indicato nel Decreto dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 20 Aprile 2017;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017, con la quale veniva determinata la tariffa rifiuti solidi urbani per l'anno 2017;
- VISTI i dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico comunale, relativi ai costi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché della raccolta differenziata, a consuntivo 2017, e quelli relativi alla previsione 2018;
- VISTA altresì la comunicazione pervenuta in data 22.01.2018, ns. prot. 980, dalla Solidarietà Provagliese Coop. Sociale ONLUS, dalla quale emerge l'incidenza delle spese di personale su alcune delle voci di spesa inerenti l'appalto del servizio rifiuti;
- EVIDENZIATO che questo sistema di tariffazione, basato sulla pesatura effettiva dei rifiuti conferiti, ha garantito un contenimento delle spese nel corso degli anni;
- CONSIDERATO:
 - Che nel corso del 2018 si prevede di effettuare un riaccertamento consistente dei residui attivi, a seguito della presentazione da parte della ditta appaltatrice del servizio di riscossione coattiva di una richiesta di discarico per tutte le pratiche di ingiunzioni dichiarate inesigibili, per le quali non esistono concrete possibilità di introito del credito;
 - Che tale intervento ha natura straordinaria;
 - che si ritiene opportuno ammortizzare l'importo totale delle cancellazioni, pari a circa € 33.000,00 nel corso del triennio 2018/2020, al fine di non gravare pesantemente sulle tariffe di un'unica annualità;
- PRESO ATTO che al momento non si è ancora in possesso di tutti i dati necessari alla predisposizione del consuntivo relativo all'annualità 2017 e che si stima un disavanzo fra le voci di entrata e quelle di uscita pari a circa € 12.000,00;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013, il gettito della tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, e pertanto il disavanzo determinatosi nel 2017 dovrà essere riassorbito nel corso dell'annualità 2018, attraverso un aumento delle tariffe;
- EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 13 comma 6 del vigente Regolamento TARI la copertura delle agevolazioni, nello stesso previste, avviene attraverso il ricorso a

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- EVIDENZIATO altresì che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del medesimo Regolamento sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 e che la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con la conseguenza che l'eventuale differenza a debito deve essere coperta da risorse proprie dell'ente;
- CONSIDERATO che al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti, da sostenersi nel corso dell'annualità 2018, vengono determinate le tariffe rifiuti solidi urbani, quali risultano indicate nel tariffario che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A) per le utenze domestiche – parte fissa, sotto la lettera B) per le utenze non domestiche – parte fissa e sotto la lettera C) per le utenze domestiche e non domestiche – parte variabile;
- FATTO PRESENTE che un'attenta gestione del servizio ha consentito negli anni un contenimento dei costi, infatti le tariffe dell'anno 2018 sono in linea con quanto deliberato negli anni passati;
- EVIDENZIATO che a partire dal 01.01.2006 sono stati applicati i BONUS/MALUS previsti dal vigente regolamento di nettezza urbana e dal regolamento per l'applicazione della TARI, sulla base delle tariffe, suddivise per tipologia di rifiuto, allegate alla presente (allegato D);
- PRECISATO che i BONUS verranno applicati semestralmente, fino al raggiungimento del tetto massimo di € 12,50 a semestre e verranno decurtati dalla parte variabile della tariffa;
- ATTESO che è necessario determinare le tariffe da applicarsi nel corso del 2018 per le utenze non domestiche – parte variabile, qualora le attività produttive non siano in grado di fornire idonee spiegazioni circa la produzione di rifiuti inferiore alla media di utenze simili, così come determinate nell'elenco allegato alla presente (allegato E);
- VISTI gli allegati pareri tecnici e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dai Responsabili di P.O. del Settore Tecnico e dal Segretario comunale/Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo-Finanziario-Programmazione;
- EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:
Amministratori n. 13
Presenti n. 11
Assenti n. 2 (Frusca – Ghezzi)
Non votanti n. /
Astenuti n. /
Favorevoli n. 8
Contrari n. 3 (Colleoni – Moretti – Belloli)

La proposta è approvata con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, n. / astenuti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. 27 04.1999, n. 158 e all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/13, le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, quali risultano indicate nei tariffari che si uniscono al presente provvedimento, e precisamente:
 - sotto la lettera A) per le utenze domestiche – parte fissa;
 - sotto la lettera B) per le utenze non domestiche – parte fissa;
 - sotto la lettera C) per le utenze domestiche e non domestiche – parte variabile;
 - sotto la lettera D) l'elenco delle tariffe BONUS/MALUS;
 - sotto la lettera E) per le utenze non domestiche – parte variabile, da applicarsi alle attività produttive che non siano in grado di fornire idonee spiegazioni circa la produzione di rifiuti inferiore alla media di utenze simili;
2. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Tributo l'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presenta deliberazione, compresa la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

- EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:

Amministratori	n. 13
Presenti	n. 11
Assenti	n. 2 (Frusca – Ghezzi)
Non votanti	n. /
Astenuti	n. /
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 3 (Colleoni – Moretti – Belloli)

DELIBERA

3. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI



IL SINDACO
PAOLO ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro, 23.02.2018

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 23.02.2018 (Rep. 144).



IL MESSO COMUNALE
MUTTI MARIA EGLE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23.02.2018
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.